

N. R.G. 1338-1/2023



TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice rel., dott. Francesca Iaquinta,

premesso che la scrivente è stata delegata alla trattazione del procedimento in epigrafe indicato anche con riferimento all'assunzione di provvedimenti indifferibili;

rilevato che

con ricorso iscritto a ruolo in data 21.06.2023 la signora MS ha esposto: - che nel 2018 ha conosciuto il sig. HHEM, con cui ha iniziato una convivenza; - che dalla relazione è nato L (X .2020); - che il 24.03.2022 ella ed il sig. H hanno contratto matrimonio civile a Novara; - che ella ha un'altra figlia, A (X .2009), nata da una precedente relazione, già convivente con la madre e con il sig. H; - che il sig. H lavora come falegname, mentre ella, da quando ha iniziato la convivenza con il sig. H, ha smesso di lavorare in conseguenza dell'opposizione del marito; - che il marito non le ha mai consegnato alcuna somma di denaro; - che la situazione è mutata in peggio a partire dal gennaio del corrente anno, quando il marito, a seguito della procedura di sfratto riguardante la casa coniugale in Novara via X 5 ha portato a vivere il nucleo familiare nella città di X, fissando la propria residenza in altro luogo, nel medesimo Comune; - che, in particolare, dal trasferimento, il marito è diventato violento e ogni occasione è stata utile per aggredire verbalmente la ricorrente con epiteti volgari del seguente tenore "... sei una puttana, una troia, una scema, una merda ..."; - la situazione è precipitata a metà aprile del corrente anno, quando la figlia della ricorrente, A, le ha confidato che il sig. H aveva iniziato a riservarle attenzioni particolari e non gradite, diventando sempre più insistente; - che a fine aprile, una mattina, il sig. H, alzatosi, ad alta voce, in modo che A potesse sentire, ha iniziato a raccontare i particolari del rapporto sessuale consumato la notte precedente con la ricorrente. Quest'ultima subito è intervenuta per tentare di bloccare il discorso, invitando A ad andare in camera sua ed è scoppiato l'ennesimo litigio; - che in questo clima di tensione ella non era disposta ad intrattenere rapporti sessuali con il marito, ma vi è stata costretta dallo stesso che di notte lo ha preteso con forza, addirittura in qualche occasione afferrandola per la gola; ella ha ceduto alle richieste per evitare ulteriori litigi e perché temeva per la sua incolumità; - che in data 8.05.2023, e ha avuto l'ennesima discussione con il marito perché davanti a lei lo stesso, anche se con fare scherzoso, aveva tentato di tirare giù i pantaloni ad A. Dopo il litigio, il sig. H le ha vietato di andare a dormire in camera da letto. Al mattino seguente il marito, non contento, adirato, ha comunicato che non avrebbe accompagnato A a scuola e ha intimato alla ricorrente di lasciare la casa insieme ai figli; ella ha incominciato a temere per l'incolumità dei minori e la propria e, pertanto, ha deciso di preparare le valigie per allontanarsi di casa. Il sig. H allora le ha gridato che se fosse uscita l'avrebbe cercata e ammazzata; - nella mattinata seguente il sig. H si è diretto al lavoro, la ricorrente ha abbandonato il domicilio con i minori per recarsi dagli assistenti sociali di Novara che, dopo averla ascoltata, le hanno procurato un alloggio attraverso un centro antiviolenza, ove attualmente vive con i minori; - che ella ha avvisato il marito di aver lasciato la casa con i bambini perché aveva paura. Il sig. H, a questo punto, sapendo che la ricorrente non ha né parenti né amici né soldi, e sicuro che sarebbe ritornata a casa, le ha risposto che non le interessava più nulla né di lei né del loro figlio L. Lo stesso giorno, il 9 maggio, la ricorrente, accompagnata dalle operatrici del centro

antiviolenza, si è recata in Questura per sporgere denuncia nei confronti del marito; - che durante la convivenza ella si occupava di tutte le esigenze di L; il padre non ha mai maltrattato il minore, di sera qualche volta giocava con lui e dopo i litigi con la moglie, spesso usciva con il figlio; L tuttavia ha assistito alle violenze verbali perpetrate dal ricorrente nei confronti della moglie. Nell'ultimo periodo, quando il sig. H alzava la voce, nonostante la ricorrente gli chiedesse di usare un tono meno violento perché erano presenti i minori, il piccolo L iniziava a tremare e gridare; - dal 9 maggio 2023 la ricorrente non ha più incontrato il marito, il quale imperterrito continua quotidianamente a mandarle messaggi: con gli stessi le chiede di ritornare con lui perché la ama, perché non ha fatto nulla di male ma cambierà, preannunciando che morirà, domandandole di mandarle un messaggio vocale per risentire la sua voce, promettendo che cambierà tutto, comunicandole che i suoi figli in Egitto sono disperati perché volevano conoscere la loro sorella A, chiedendo di incontrarla e di incontrare L, comunicandole che suo padre dall'Egitto vuole parlarle, che devono ricominciare perché è tutta colpa del diavolo, informandola che il padre in Egitto sta per morire, accusando A di dire bugie, mandandole un video in cui sta vomitando a causa del dolore; - il 7.6.2023 il sig. H ha contattato A via whatsapp per augurarle buon compleanno e per comunicarle di averle fatto un regalo; - che l'utenza del convenuto è stata bloccata.

Ha assunto che, alla luce di tutto quanto sopra, la condotta tenuta dal sig. HHEM

è evidentemente pericolosa non solo per la sua incolumità e della di lei figlia, ma anche per uno sviluppo psicologico equilibrato del piccolo L. Ha, pertanto, testualmente chiesto: *"Ai sensi dell'art. 473 bis.15 e ss. e 473 bis.69 e ss cpc epc.: inaudita altera parte, confermare il provvedimento del Tribunale dei Minorenni di Torino laddove prevede che : "Conferma il collocamento in protezione dei minori unitamente alla madre e Dispone collocamento dei minori insieme alla madre in adeguata struttura ... Autorizza incontri tra il minore L e il padre da svolgersi esclusivamente in luogo neutro alla presenza di personale educativo secondomodi e tempi rimessi alla valutazione del Servizio Sociale e in ogni caso previo avvio della presa in carico del padre da parte del Servizio Sociale medesimo, con facoltà per gli operatori di sospendere i predetti incontri a fronte di condotte disfunzionali e pregiudizievoli da parte del padre". - Ordinare al sig.*

HHEM di non avvicinarsi ai luoghi di dimora e abitualmente frequentati dalla ricorrente, dal figlio L, e dalla di lei figli AS, e ogni altro provvedimento che si riterrà idoneo a tutelare l'incolumità della ricorrente e dei minori. Disporre che il padre possa vedere il minore L con le modalità che il Tribunale riterrà più opportune e, comunque, almeno inizialmente in luogo neutro"

considerato che

la ricorrente ha chiesto, anche *inaudita altera parte*, l'assunzione di provvedimenti di tutela per sé e per i figli minorenni, allegando l'assunzione di condotte maltrattanti, violente e di abuso sessuale assunte nei suoi confronti da parte del marito, di violenza assistita nei confronti dei figli minorenni, invocando il disposto degli artt. 473bis ss. c.c., 473 bis.11 c.c ss., 473-bis.40 ss. c.p.c. e 473-bis.69 ss. c.c.;

come allegato e documentato dalla stessa ricorrente attualmente pende procedimento innanzi a Tribunale per i Minorenni nell'ambito del quale sono stati assunti provvedimenti di tutela a favore dei figli minorenni della ricorrente e pende, altresì, un procedimento penale a carico del resistente;

considerato che

ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. *"In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici*

giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica”;

ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c. “Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori”

ai sensi dell'art. 473-bis.69 c.p.c. “Quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 473-bis.70. I medesimi provvedimenti possono essere adottati, ricorrendone i presupposti, anche quando la convivenza è cessata. Quando la condotta può arrecare pregiudizio ai minori, i medesimi provvedimenti possono essere adottati, anche su istanza del pubblico ministero, dal tribunale per i minorenni”;

ai sensi del successivo art. 473-bis.70 c.p.c. “Con il decreto di cui all'articolo 473-bis.69 il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario dell'ordine di protezione, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro o di salute. Il giudice può altresì disporre, ove occorra, l'intervento dei servizi sociali del territorio, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati, nonché il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante. Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui al primo e al secondo comma, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a un anno e può essere prorogata, su istanza di parte o, in presenza di minori, del pubblico ministero, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario. Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario”; infine che, ai sensi dell'art. 473-bis.71 c.p.c. “istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica. Il presidente del tribunale designa il giudice a cui è affidata la trattazione del ricorso. Il giudice, sentite le parti, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari, disponendo, ove occorra, anche per mezzo della polizia tributaria, indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti, e provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. Nel caso di urgenza, il giudice, assunte ove occorra sommarie informazioni, può adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni ed assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione. Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, ai sensi del secondo comma, ovvero conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione precedentemente adottato nel caso di cui al terzo comma, è ammesso reclamo al tribunale entro i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 739. Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione. Il tribunale provvede in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile. Del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti”

ritenuto che

l'istanza avanzata dalla ricorrente di assunzione di provvedimenti *inaudita altera parte* sia ammissibile con riferimento alle misure richieste a favore della ricorrente stessa e del figlio minore della coppia e che, invece, con riguardo alla minore **A**, figlia della sola signora **S**, la scrivente non sia competente, per essere competente il Tribunale per i Minorenni.

Ed, invero, come desumibile dalla relazione illustrativa di accompagnamento alla Riforma, infatti, l'ordine di protezione può essere proposto anche in pendenza del procedimento di merito, innanzi al Giudice che lo conduce. Sicché, qualora le misure di protezione vengano richieste in pendenza di un procedimento di separazione o divorzio caratterizzato da agiti violenti, essa deve ritenersi senz'altro ammissibile, anche con riferimento alla prole minorenni, alla luce della lettura, in combinato disposto, degli artt. 473-bis.46 cpc e 473-bi.70 c.p.c. Cionondimeno, va parimenti evidenziato che il procedimento di merito incardinato nella specie è quello di separazione personale giudiziale e che, come noto, il Giudice del procedimento separativo ha il potere di pronunciarsi con riguardo alla prole comune delle parti; tale conclusione non trova alcuna deroga nel caso in cui la vicenda sia caratterizzata da condotte di maltrattamento e violenza di un coniuge nei confronti dell'altro e di violenza assistita verso la prole e, dunque, nell'ipotesi di applicazione delle previsioni di cui agli artt. 473-bis.40 ss c.c., né alla luce del novellato disposto dell'art. 38 disp. att. c.c. Pertanto, la scrivente non è competente ad assumere in questa sede misure di tutela a favore della minore **A**, con riguardo alla quale, invece, la competenza è del Tribunale per i Minorenni ai sensi del disposto dell'art. 473-bis.69 c.p.c. e tenuto conto della natura del procedimento incardinato innanzi al Tribunale di Novara.

Tanto chiarito, venendo al merito, alla luce delle allegazioni della stessa parte ricorrente e della documentazione versata in atti, la scrivente ritiene di prescrivere, allo stato, il solo divieto di avvicinamento del sig. **H** nei confronti del coniuge. Il disvalore delle condotte denunciate dalla ricorrente in sede penale e nuovamente riferite in questa sede, tale da condurre la signora **S** a chiedere l'aiuto dei Servizi sociali, da abbandonare la casa familiare unitamente alla prole per trovare rifugio altrove, unitamente al contenuto della messaggistica recente in atti, che denota un atteggiamento del convenuto di perdurante ricerca, per quanto non gradita, di contatti con la moglie impongono di assumere il provvedimento di divieto di avvicinamento richiesto dalla signora **S**. Alla luce delle determinazioni assunte dal Tribunale per i Minorenni con riguardo a **L**, invece, e tenuto conto del fatto che la stessa ricorrente ha esposto che il sig. **H** non ha mai compiuto gesti violenti nei confronti del figlio, allo stato l'istanza non può essere accolta. Quanto poi alle ulteriori richieste avanzate dall'attrice, di conferma delle statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni, vale appena la pena di ricordare che ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. *“sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, procedimento per la modifica delle condizioni dettate da precedenti provvedimenti a tutela del minore. In questi casi il*

tribunale per i minorenni, d'ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del minore e trasmette gli atti al tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario, provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario". Sicché, al fine dell'assunzione di ogni opportuno provvedimento in questa sede e di scongiurare un conflitto di determinazioni, occorre - quanto al minore L - l'eventuale trasmissione degli atti dal Tribunale per i Minorenni a questo Tribunale, su impulso, cionondimeno, dello stesso Tribunale per i Minorenni; infine, di dover fissare udienza al fine della conferma, modifica o revoca dell'ordine di protezione emesso, fermo il fatto che – alla luce delle condotte di violenza e maltrattamento allegare dalla moglie – la trattazione nel merito del procedimento avverrà nel rispetto dell'art. 473-bis.42 c.p.c., così come disposto con separato decreto;
visti gli artt. 473-bis.42 ss. c.p.c., 473-bis.69 ss. c.p.c.

p.q.m.

- PRESCRIVE al sig. **HHEM** di non avvicinarsi alla ricorrente ed ai luoghi dalla stessa abitualmente frequentati;

- DISPONE che i Servizi Sociali del Comune di Novara già incaricati nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta intervengano per la mediazione delle comunicazioni tra le parti limitatamente agli aspetti relativi alla vita della prole minorenni e depositino con urgenza una relazione nel termine del 1.07.2023 con riferimento alle condizioni del nucleo familiare, riferendo ogni ulteriore circostanza ritenuta utile;

- FISSA innanzi a sé per la conferma, modifica o revoca del provvedimento emesso l'udienza del giorno **11.07.2023, ore 14:45**, disponendo che la parte ricorrente notifichi al resistente il ricorso introduttivo unitamente al presente decreto entro il termine del 1.07.2023, autorizzando la parte resistente al deposito di memoria in replica entro la data del giorno 7.07.2023.

Manda alla Cancelleria di comunicare con urgenza il presente provvedimento alla parte ricorrente ed ai SERVIZI SOCIALI del Comune di Novara e di segnalare al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta la pendenza del presente procedimento (r.g. 3603/2023, dott.ssa Privitera) per le opportune determinazioni.

Novara, 23 giugno 2023

Il Giudice

dott.ssa Francesca Iaquina

